



ISTITUTO COMPRENSIVO
"TORINO II"

C.so Giulio Cesare, 26 - 10152 Torino
e-mail: toic8be00q@istruzione.it
<http://www.ictorino2.edu.it>

Circolare n. 20

Torino, 26 settembre 2025

A tutti i docenti
Scuola secondaria di primo grado
Loro seri
Alla bacheca del Registro elettronico

OGGETTO: Disponibilità ad accettare ore aggiuntive di insegnamento

Il Regolamento per il conferimento delle supplenze, D.M. n. 131/2007, all'art. 1, c. 4 prevede:
"Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, si dà luogo, in applicazione del comma 4 dell'articolo 22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, all'attribuzione, con il consenso degli interessati, dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali."

Si comunica, pertanto, che sono disponibili i seguenti spezzoni di insegnamento:

1. A028 Matematica e Scienze: 2 ore

Si invitano i docenti interessati a comunicare, tramite e-mail dall'indirizzo @ictorino2.edu.it, la propria disponibilità presso l'ufficio personale entro venerdì 3 ottobre p.v. utilizzando il modulo allegato.

Il conferimento delle ore di insegnamento avverrà tenendo conto di quanto disposto dalla circolare MIUR sulle supplenze, di cui si riporta uno stralcio in calce. In presenza di più istanze, nell'assegnazione delle ore di insegnamento si terrà conto del punteggio assegnato in graduatoria.

“CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI”

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza, nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell'articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico attribuisce, come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino a un orario complessivo massimo di ventiquattro ore settimanali, con il consenso degli interessati, le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, ai docenti dell'organico dell'autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina.